

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

Il ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. di Catania, chiedendo voglia: "previamente: - sospendere gli atti impugnati e/o adottare la misura cautelare ritenuta più idonea a soddisfare l'interesse pretensivo fatto valere dal ricorrente;

nel merito: - accogliere la domanda di annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla non ammissione del ricorrente alla prova orale, con ogni conseguente statuizione anche di ordine conformativo, o, in subordine, la domanda di annullamento dell'intera procedura, a partire dalla prova scritta; - condannare l'Università resistente al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., consistente nell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di accesso al percorso formativo per la scuola secondaria di 2° grado, anche in una eventuale sessione suppletiva; in subordine, condannare l'Ateneo al risarcimento per equivalente, per perdita di chance, nella misura che si riterrà di giustizia".

A sostegno delle proprie pretese il ricorrente ha in sintesi dedotto: - di aver presentato domanda di partecipazione al bando relativo all'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, Anno Accademico 2022/2023, per i posti messi a disposizione nella sezione scuola secondaria di 2° grado; - ammesso direttamente alla prova scritta, conseguiva nella suddetta prova il punteggio di 15, inferiore alla soglia minima di 21/30, utile per l'accesso alla prova orale e, pertanto, avanzava istanza di accesso al proprio elaborato, al verbale di correzione ed al verbale di determinazione dei criteri di valutazione, per verificare la legittimità dell'*iter* di correzione.

Evasa la richiesta di accesso agli atti, il ricorrente ha promosso il presente ricorso lamentando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati e dell'intera procedura concorsuale, in ragione dell'attribuzione, da parte della Commissione, di un unico voto numerico al partecipante, senza la specificazione del punteggio ottenuto in ciascuna singola voce dei criteri di valutazione predeterminati.